

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"



Veleggiare insieme

Via Duca d'Aosta, 24 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD)
C.F. 90020590304 ☎ 0431 972739 🌐 <https://icaquileia.edu.it>
✉ udic84600d@istruzione.it - udic84600d@pec.istruzione.it



Ai docenti
Al personale ATA
IC Don Lorenzo Milani di Aquileia

Oggetto: Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, e Circolare del Ministero della Salute sulle esenzioni dall'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 del 4 Agosto 2021

Si inviano in allegato il Decreto e la Circolare in oggetto e si invita il personale della scuola a porre l'attenzione sulle seguenti disposizioni in relazione al contrasto alla diffusione del coronavirus in ambito scolastico:

- Nell'anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva delle studentesse e degli studenti, **l'attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza**, con possibilità di deroga solo a seguito di specifiche ordinanze dei Presidenti di Regione o dei Sindaci per territori che si trovano in Zona rossa o arancione;
- Prosegue l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il rispetto della **distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano (ad es. aule piccole in rapporto al numero di studentesse e studenti da ospitare);
- In presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si continuano ad applicare i protocolli già adottati lo scorso anno scolastico;
- È possibile derogare all'obbligo di utilizzo delle mascherine durante le attività didattiche per le classi composte da studentesse e studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione dal COVID-19 in corso di validità (si attendono indicazioni più precise su questo punto);
- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, **dovrà possedere ed è tenuto a esibire il Green Pass**. I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con modalità che potranno essere oggetto di successive indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione;
- Il mancato rispetto di tale disposizione è considerato **assenza ingiustificata** e, in deroga alle precedenti disposizioni normative, a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di **idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti alla Circolare del Ministero della salute qui allegata;

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"



Via Duca d'Aosta, 24 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD)
C.F. 90020590304 ☎ 0431 972739 🌐 <https://icaquileia.edu.it>
✉ udic84600d@istruzione.it - udic84600d@pec.istruzione.it



Veleggiare insieme

- Si ricorda, a tal proposito, che il Green Pass si ottiene a seguito di una di queste tre condizioni:
 1. **Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 completata:** ha una validità di nove mesi (270 giorni) ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale e scaricabile dal sito dgc.gov.it o tramite le app Immuni e IO.it, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. È possibile ottenere il Green Pass anche con una sola dose di vaccino: in questo caso il lasciapassare è valido dal quindicesimo giorno dalla prima somministrazione e fino alla seconda somministrazione;
 2. **Guarigione e termine dell'isolamento in seguito all'infezione:** ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di famiglia e dai pediatri. La validità si interrompe qualora la persona risulti nuovamente positiva al SARS-CoV-2;
 3. **Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:** ha una validità di **48 ore dal rilascio** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare, ovvero dai medici di famiglia o dai pediatri.

Si chiede la massima attenzione a questa e alle prossime produzioni normative ed indicazioni ministeriali riguardo il contenimento del contagio da Covid 19.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessia Cicconi